

Verbale di assemblea ordinaria dell'Associazione "CENTRO CONSUMATORI ITALIA"

Il giorno 12, del mese di novembre dell'anno 2021 in Roma, alle ore 17.00, come previamente concordato con gli associati, da questi accettato, e come indicato nell'avviso di convocazione, si è tenuta in audio/videoconferenza sulla piattaforma <https://meetjit.si/CCI> l'assemblea di Centro Consumatori Italia con sede in Roma cod.fisc. 96438650580

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Rosario Trefiletti, il quale ricorda agli associati intervenuti che la riunione odierna si svolge secondo le modalità di cui all'art. 73, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e chiama a fungere da segretario il sig. Francesco Avallone

Il Presidente constatato che l'Assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata, tramite comunicazione così come previsto dall'art. 8 dello statuto, e verificata l'identità e la legittimità degli intervenuti, accerta che sono presenti n°31 associati e n. 16 associati per delega su n°60 iscritti. Dichiara pertanto che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare. Il Presidente si accerta, inoltre, che agli associati collegati in audio/videoconferenza sia consentito seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di votare in maniera simultanea sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti, con conferma da parte di ciascun partecipante. L'assemblea straordinaria può deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento al Codice del Terzo settore

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per l'acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Centro Consumatori Italia" a "Centro Consumatori Italia. - APS".

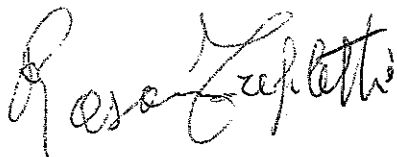
Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di n. 23 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

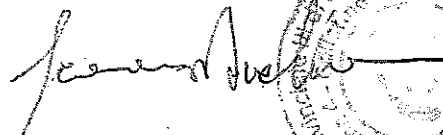
Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato statuto

Il Presidente
Rosario Trefiletti



Il segretario
Francesco Avallone



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE
DI ROMA 4 - COLLATTO

Registrato in data

17 NOV. 2021

al n. 5598 serie 3

ESSE

(*) firma su delega del Direttore Provinciale

FRANCESCO AVALLONE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CENTRO CONSUMATORI ITALIA- APS"

ART. 1 COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione denominata "Centro Consumatori Italia - APS", brevemente CCI APS, qui di seguito denominata "Associazione" ai sensi del Decreto Legislativo.

1.2 L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt.35 e segg. del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (codice del Terzo Settore) nonché dei principi generali dell'ordine giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

1.4 L'Associazione può costituire proprie strutture a livello regionale, provinciale e sub-provinciale sulla base di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Inoltre l'associazione si pone l'obiettivo fondamentale di costituire, attraverso protocolli d'intesa, convergenze formali con altre associazioni e/o comitati di cittadini presenti sul territorio nazionale che abbiano finalità di difesa ed implementazione dei diritti dei cittadini consumatori.

ART. 2 SEDE

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma

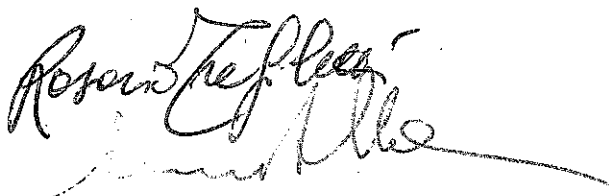
2.2 Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

2.3 Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'associazione in Italia o all'estero. Inoltre l'associazione si pone l'obiettivo fondamentale di costituire, attraverso protocolli d'intesa, convergenze formali con altre Associazioni e/o comitati di cittadini presenti sul territorio nazionale che abbiano finalità di difesa ed implementazione dei diritti dei cittadini consumatori

Art. 3 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea degli Associati.

L'anno sociale e finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare



Art. 4 OGGETTO E FINALITA'

4.1 Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona, ai principi contenuti nei trattati istituiti della Comunità europea, nel trattato sull'Unione europea nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale. L'Associazione non persegue fini di lucro, è autonoma dai partiti, dalle istituzioni pubbliche e da quelle economiche.

4.2 Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

1) organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione in particolare ha lo scopo di difesa e implementazione dei diritti dei cittadini consumatori in tutti i campi e settori dell'attività politica, economica e sociale, nonché dell'erogazione dei servizi pubblici e privati ivi compreso quelli dell'ambiente e dell'ecologia, dell'informazione, della comunicazione e della cultura.

L'associazione persegue le seguenti attività:

- a) Sostenere e sviluppare l'informazione di massa anche per i cittadini più disagiati socialmente e/o territorialmente organizzando seminari di formazione essenzialmente in materia di consumo.
- b) Ottenere forme riparatorie idonee per i consumatori che hanno subito truffe per comportamenti lesivi da parte di aziende che prestano servizi di interesse pubblico e per i risparmiatori anche nel caso di acquisto di prodotti e /o servizi finanziari compresi i derivati.
- c) Promuovere iniziative legislative e normative a qualsiasi livello e di partecipare alle procedure di conciliazione e/o mediazione
- d) Promuovere la conciliazione come strumento di composizione del contenzioso
- e) Organizzare incontri e seminari, convegni e corsi di formazione
- f) Assumere incarichi e commesse per studi e ricerche, attività di vigilanza e di indagine.
- g) Pubblicare opuscoli di supporto per i consumatori finalizzati ad evitare gli sprechi e per i risparmiatori per effettuare acquisti bancari con una maggiore consapevolezza.
- h) Promuovere gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private con lo scopo di migliorare la vita dei cittadini
- i) Promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione ad un consumo sostenibile e compatibile con l'ambiente, organizzando iniziative di informazione e di educazione per un consumo eco-compatibile, all'uso dell'Acqua potabile, dell'Energia, ecc. e sostiene e promuove lo sviluppo delle fonti di energia alternativa e denuncia qualsiasi forma di inquinamento

Tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, come definiti dalle leggi vigenti di settore dalla Costituzione italiana e internazionale.

4.3 L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4.4 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.5 L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art.5 ASSOCIATI

5.1 Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano capacità di agire, persone giuridiche, enti pubblici e privati che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagnia associativa deve essere integrata entro un anno.

Le persone giuridiche, enti pubblici e privati, organizzazioni non governative partecipano nella persona di un loro rappresentante, previa accettazione del Consiglio Direttivo nazionale e verseranno la quota di associazione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.2 Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

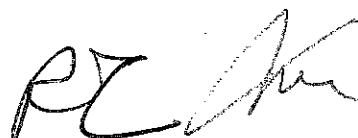
5.3 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

5.4 La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

La qualità di socio si acquisisce mediante domanda diretta alla Sede Nazionale dell'Associazione ed è vincolata alle seguenti condizioni:

- a) Presentazione della domanda di ammissione sottoscritta dal richiedente
- b) Accettazione del presente statuto
- c) Pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo

5.5 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettarla o respingerla.



5.6 L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e beneficiarne dei servizi.

5.7 Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione, che ne privilegerà l'azione, i soci di altre associazioni con cui si siano stipulati accordi di collaborazione e di reciprocità. Maggiore attenzione sarà posta alle realtà associative territoriali e/o comitati di cittadini organizzati per singoli obiettivi.

5.8 La qualifica di socio si acquisisce in seguito al pagamento della quota associativa annuale e successiva approvazione e si rinnova, ferme restando le condizioni soggettive ed oggettive del socio in seguito al rinnovo della stessa quota. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie e/o laddove si verifichino delle cause che ne prevedono l'espulsione e/o per decesso.

5.9 L'espulsione è prevista quando il socio non osservi le disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera al socio interessato con le motivazioni.

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, nel corso del tempo.

5.10 Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale che permette di accedere ai servizi dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Associazioni federate

Possono federarsi con l'Associazione, condividono le finalità e lo statuto dell'Associazione e previa accoglimento della domanda di affiliazione in via provvisoria da parte della Segreteria Nazionale e in via definitiva da parte del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima seduta, associazioni o comitati con denominazione e segni distintivi diversi purché:

- a) siano costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) perseguano in via prevalente le finalità di tutela dei consumatori e degli utenti;
- c) siano regolate da uno statuto a base democratica;
- d) si conformino ai requisiti previsti dall'Assemblea, ed in particolare a quelli per l'adesione all'associazione dei propri associati;

Le associazioni che presentano la domanda di affiliazione devono dichiarare la loro adesione allo Statuto dell'Associazione.

Il "Patto Federativo" può essere sempre revocata dal Consiglio Direttivo Nazionale in caso di violazione dei principi del presente statuto applicabili all'associazione federata, dei regolamenti

nazionali o comunque per giusta causa qualora gli associati di tali associazioni o le associazioni stesse pongano in essere atti o comportamenti contrari al programma associativo.

L'Associazione può fare ricorso all'Assemblea dei Soci.

Le associazioni federate possono sempre rinunciare all'affiliazione. Le quote sociali non vengono rimborsate

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Organi dell'associazione sono:

- 1) L'Assemblea Generale degli Associati
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Collegio dei Sindaci Revisori (eventuale)

6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.

ART. 7 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

7.1 L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

7.2 Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

7.3 Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

7.4 In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi, i regolamenti organizzativi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

7.5 Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 8 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio



Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.2 Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

ART. 9 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

9.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

9.3 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

9.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

9.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

9.6 E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10 NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

10.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

10.4 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso,

con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

ART.11 CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il 25% dei suoi membri lo ritengano necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione di almeno due dei suoi membri.

11.2 La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

11.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

11.4 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

11.5 E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

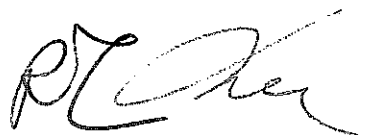
Le riunioni sono ritenute valide nel rispetto delle norme Codice Civile e degli usi.

Art. 12 ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione. Nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

12.2 Al consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente
- b) assegnare tra i suoi compiti gli incarichi di Segretario e Tesoriere
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;



- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
- m) di deliberare sulle questioni di straordinaria amministrazione;
- n) di deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o dai membri del Direttivo;
- o) di deliberare circa l'ammissione dei nuovi soci o l'eventuale sorgere di situazioni di incompatibilità o di decadenza dalla qualità di socio;
- p) di proporre al Consiglio, sulla base della Relazione del Collegio dei Probiviri, le sanzioni per i soci che hanno posto in essere comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o alle norme di legge, e deliberare sull'accoglimento o meno dei ricorsi dei soci medesimi e le iniziative conseguenti;
- q) di nominare un Segretario, di volta in volta scelto tra i propri componenti, che ha il compito di redigere i verbali dell'Assemblea che verranno approvati e sottoscritti dal Presidente o dal suo Vicario in sua assenza;
- r) di stabilire l'ammontare della quota associativa annuale, nonché il regolamento per lo svolgimento delle attività ordinarie, amministrative ed esecutive dell'Associazione e di ogni altra eventuale attività necessaria ad attuare gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione stessa.

Art. 13 IL PRESIDENTE

13.1 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

13.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, a maggioranza assoluta dei voti dura in carica quattro anni, che corrispondono al periodo di validità del Consiglio Direttivo, e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il Vice Presidente Vicario, indicato tra i membri della Presidenza, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia dallo stesso delegato, ovvero sia impossibilitato di esercitare le proprie funzioni.

13.3 Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e, ove lo ritenga opportuno, gli organismi territoriali.

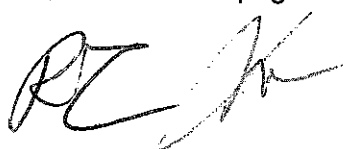
13.4 Provvede all'esecuzione deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo

13.5 È responsabile della diffusione dei comunicati stampa e di ogni altra comunicazione relativa nazionale, o quelle in cui viene utilizzato il logo dell'Associazione, con i mezzi di comunicazione previa approvazione del contenuto degli stessi

13.6 Cura i rapporti con le Istituzioni nazionali e internazionali, gli Enti, le Associazioni, le Autorità ed ogni altro organismo

13.7 Firma gli accordi

13.8 E' delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e operare sugli stessi nell'interesse generale dell'Associazione, effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.



Art. 14 II SEGRETARIO E IL TESORIERE

14.1 Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

14.2 Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

14.3 Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art 15 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, è costituito da 3 membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e rimangono in carica per quattro anni.

L'Organo di controllo

- vigila sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti di esclusione;
- vigila sui ricorsi presentati contro decisioni che rigettino domande di iscrizione;
- vigila sulle controversie di natura non patrimoniale tra i soci e l'associazione e tra i soci e gli organi sociali;
- esamina tutti i casi segnalati dai soci per comportamento scorretto di altri soci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministrativi notizie sull'andamento delle operazioni sociali o sui determinati affari.

L'Organo di controllo è convocato dal Presidente.

Art. 16 LIBRI SOCIALI

16.1 L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

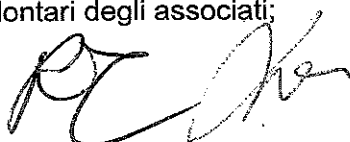
- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

16.2 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 17 RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

17.1 Le entrate dell'Associazione sono costituito, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n.117/2017, da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione che comunque le pervengono, per effetto di acquisti, donazioni, legati e lasciti testamentari;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;



erogazioni liberali di associati terzi

- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

. Inoltre l'Associazione potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, da eventi o manifestazioni, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili ed immobili che pervenissero all'Associazione, da patrocini o da donazioni, previo assenso del Comitato Direttivo. Gli eventuali fondi verranno gestiti dal Consiglio Direttivo.

. E' inoltre facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto e di qualsiasi entità.

Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art.6 del D.lgs.n.117/2017

17.2 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

17.3 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art.18 ESERCIZIO FINANZIARIO

18.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

18.3 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 19 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, dall'Assemblea e si compone di non più di 3 membri effettivi e 2 supplenti. Questi possono anche essere scelti all'esterno dell'associazione, con il fine ultimo di rispettare tutti gli obblighi fiscali/amministrativi dell'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

I membri partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, esaminano il bilancio consuntivo e ne redigono apposito verbale che viene portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Art. 20 VERBALI

Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata da un Segretario, all'uopo nominato dal Presidente dell'organo, che controfirma il verbale e ne dà lettura alla successiva adunanza dell'organo medesimo, che approva il verbale così redatto.

Art. 21 COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI

Centro Consumatori Italia, con deliberazione della Presidenza Nazionale, può collaborare con enti ed organismi stranieri ovvero internazionali per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 22 TRASFORMAZIONE – FUSIONE – SCISSIONE - SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE

22.1 La Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea indicate dall'art.11 comma 4 del presente statuto. Secondo le modalità straordinario dei soci su proposta dell'Assemblea, che nominerà anche i liquidatori.

22.2 In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dopo l'esaurimento della liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative e di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, previa parere positivo dell'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 130 secondo l'art.45 comma 1 del D.lgs.n.117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 ,n.117 (Codice del terzo settore) e , in quanto compatibile, normativa vigente in materia.

